**3 ottobre 2009: Intervento di Giuseppe Frigo in occasione del Congresso Straordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane dal titolo "Chi ha paura della riforma?"**

**(tratto dal documento video contenuto nel sito di Radio Radicale https://www.radioradicale.it/scheda/288149/chi-ha-paura-della-riforma-congresso-straordinario-dellunione-delle-camere-penali)**

*Cari Amici, anche il mio è poco più di un saluto, ma non è resistibile l'emozione nel prendere la parola in questo Congresso dell'Unione, il primo che segue la mia elezione da parte del Parlamento alla Corte costituzionale.*

*I ricordi dei tanti anni del mio impegno nelle Camere Penali mai scoloriti, sempre vivissimi, ad alimentare i comuni ideali, premono tutti insieme in questo momento nella mia mente e nel mio cuore.*

*Essi mi inducono innanzitutto ad avanzare a voi una pretesa.*

*Poiché il rispetto del protocollo ha determinato ad includermi, e non poteva non essere che così, nell'elenco degli ospiti, ebbene la pretesa è questa: non consideratemi un ospite ma un amico, già compagno di una parte significativa del vostro lungo viaggio, il quale per qualche giorno, per qualche ora torna a casa, avvocato penalista tra gli avvocati penalisti riuniti ancora a discutere, dibattere, promuovere riforme del sistema penale secondo una vocazione che fu, ormai oltre un quarto di secolo fa, all'origine della fondazione di una soggettività politica ormai riconosciuta e che costituisce un unicum in Europa come protagonista o coprotagonista proprio di grandi riforme.*

*E' giusto e doveroso ricordarlo in questo 2009, a vent'anni dal vigore del primo codice processuale penale di impronta accusatoria dell'Europa continentale (l'eresia italiana come la definì un grande comparatista del processo, Mirjan Damaška), e a dieci anni dal recepimento nella Costituzione dei principi e delle regole fondamentali del giusto processo, che specialmente in materia penale ha costituito una svolta determinante, offrendo una reale effettiva protezione costituzionale a quel modello codicistico e insieme ponendo le radici delle sue coerenti implicazioni sul piano dell'ordinamento giudiziario.*

*Dicevo avvocato penalista tra gli avvocati penalisti.*

*La rivendicazione di questa permanente identità culturale e professionale pure ora, nel tempo della nuova funzione da me assunta, non sembri né una pericolosa eccentricità e né tanto meno il germe di un conflitto con la precettistica deontologica inerente a questa funzione; anzi, essa altro non è se non l'espressione dell'esigenza di attuare le ragioni e gli obiettivi della norma costituzionale che ha voluto prevedere i titoli legittimanti quella funzione stessa: le qualità di professore ordinario in materie giuridiche, di magistrato delle giurisdizioni superiori e di avvocato con almeno venti anni di esercizio, così associando il comune denominatore della preparazione giuridica alle diversità delle esperienze professionali per arricchire i contributi utili ai giudizi devoluti alla giurisdizione costituzionale, e in particolare di quella dell'avvocato, che dalla pluridecennale opera nella quotidiana tutela degli interessi dei singoli attinge linfa per quella degli interessi generali.*

*Non essere consapevole di ciò significherebbe fare mancare tale contributo, voluto appunto dalla Costituzione.*

*Un altro motivo per conservare e rivendicare quella identità io trovo più specificamente nella storia del nostro associazionismo.*

*E' mia ferma convinzione che quando il Parlamento in seduta comune, con una maggioranza coinvolgente tutte le parti politiche e di oltre cento voti superiore a quella già codificata dei tre quinti, mi elesse alla Corte, diedi una valutazione soprattutto sul contributo che anche attraverso la mia persona l'avvocatura penalistica associata aveva recato in continua sinergie dialettica proprio con il Parlamento.*

*Mi piace ricordare questo, qui, proprio davanti al Senatore Calvi, che è un nostro Collega e che sa bene quanto abbiamo lavorato per quella riforma, alla riforma costituzionale sul giusto processo e poi, dopo l'entrata in vigore del nuovo articolo 111, alla legislazione attuativa, in particolare alla legge del marzo 2001 che, subito accusata di illegittimità costituzionale da molteplici iniziative giudiziali, andammo con tutti gli ex Presidenti dell'Unione (Pansini, Chiusano, Pecorella, Corbi) a difendere davanti alla Corte, denunciando come si pretendesse ormai di fare dichiarare incostituzionale la Costituzione.*

*E la Corte nel febbraio 2002 consolidò con memorabili decisioni quella riforma.*

*Io ho buoni testimoni compagni di quella bella avventura, primo tra tutti Claudio Botti, mio Vice-Presidente, e poi, ancora, il mio straordinario Segretario Domenico Battista.*

*Questa, con questa storia alle spalle, con queste matrici, è l'identità culturale dell'avvocato penalista cui intendo riferirmi, e che mi propongo di conservare e che deve alimentare la quotidianità dei nostri impegni per progredire.*

*Certo, alla stregua del referente comune i livelli del mio e del vostro impegno sono poi diversi.*

*Il vostro è quello della elaborazione e della realizzazione di un articolato e specifico progetto politico, capace di sviluppare e concretizzare coerentemente il quadro costituzionale di riferimento, ricercando consensi e superando ostacoli: particolarmente significativo il tema del Congresso, "Chi ha paura della riforma?", così come il lavoro programmato in sezioni per altrettanto specifici temi cruciali e così come il monito ad ostacolare l'opera di chi lavora per il degrado del sistema.*

*Ed è del tutto chiaro che, per ovvie ragioni di regolamento di confini, non mi spetta di scendere sul piano di queste pure importantissime anzi determinanti opzioni politiche.*

*Sarò dunque semplice, come sono stato anche ieri che anche questa mattina, semplice ma attento ascoltatore.*

*Vi è tuttavia un altro piano sul quale può operare quanto meno la difesa, peraltro assolutamente necessaria se non anche entro certi limiti, dello sviluppo del quadro costituzionale di riferimento del sistema della giustizia penale.*

*Ed è quello della giurisdizione costituzionale, attraverso la quale si dà voce alla Costituzione, ai suoi principi, ai suoi precetti, alle sue regole, che si concretizzano quando di volta in volta è scrutinata la conformità ad essi delle leggi ordinarie.*

*La storia mostra, particolarmente nella materia noi cara, come a periodi di avanzamento riformatore negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso, la giurisprudenza costituzionale abbia poi alternato periodi di ripiegamento, particolarmente alla fine degli anni Ottanta e nel decennio successivo, proprio in concomitanza e in occasione della riforma processual-codicistica, che corse il rischio di una vanificazione, tanto che da qui prese origine la riforma costituzionale dell'articolo 111.*

*Mi fa piacere che Guido Calvi dica di sì perché anche questo mi fa ricordare tante cose, tanti lavori fatti insieme.*

*Ebbene la stagione della giurisprudenza sull'articolo 111 è solo agli inizi, ancorché siano passati dieci anni dalla riforma stessa, forse anche perché tardano ad arrivare le riforme attuative della legge ordinaria: ma il percorso sarà lungo e delicato e qui ciascuno davvero dovrà fare la sua parte, i giudici, specialmente quelli delle Corti superiori, e gli avvocati.*

*Valga un esempio, che ricavo dalla lettura della perspicua relazione presentata a questo Congresso dall'Osservatorio della Cassazione, magistralmente diretto da Domenico Battista, e dai lavori, ai quali ho partecipato e ai quali ho assistito ieri e questa mattina, di questo Osservatorio.*

*Vi si sottolinea una asserita tendenza nella giurisprudenza di legittimità a proporre una esegesi dall'articolo 111 che vorrebbe collocare il precetto della ragionevole durata in una posizione sovraordinata, tale da costituire una sorta di limite esegetico ad ogni altro e quindi condizionante rispetto agli altri precetti del testo costituzionale o comunque alle loro implicazioni.*

*Vi si aggiunge che, considerando l'attuale stato della giurisprudenza costituzionale sullo stesso articolo 111, potrebbero sorgere tra le due Corti prospettive esegetiche alternative: progressiva quella che la Corte Costituzionale, regressiva quella della Cassazione. Io non intendo, non devo e non posso prendere posizione sul merito di queste, pure acute, notazioni.*

*Ma vi è in esse quanto basta a dimostrare, da un lato, la grandissima importanza di questa stagione interpretativa, e dall'altro l'esigenza assoluta e imprescindibile che i penalisti non disertino, come purtroppo hanno fatto negli ultimi anni, la Corte costituzionale.*

*Solo nel due, tre per cento delle cause di costituzionalità promosse in via incidentale, quelle che maggiormente interessano la materia penale, solo in questa esigua percentuale, vi è stata costituzione delle parti attraverso il necessario ministero dei rispettivi avvocati difensori nel processo a quo.*

*Ciò significa che nella stragrande maggioranza dei casi le questioni ancorché delicate, anzi delicatissime, per l'impatto col sistema, sono trattate non in udienza pubblica ma in camera di consiglio e senza contraddittorio, quindi senza che la Corte possa sentire la voce delle persone sulle quali prima di tutto è destinata ricadere quella decisione che poi, come si sa, avrà effetti erga omnes.*

*Pochi esempi: la cosiddetta "legge Pecorella", che escludeva l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del Pubblico Ministero, è stata dichiarata incostituzionale così, senza contraddittorio, in camera di consiglio.*

*Nello stesso modo è stata, lo dico tra virgolette, salvata da pretese di incostituzionalità per mancata previsione del consenso del Pubblico Ministero l'utilizzazione delle investigazioni difensive nel giudizio abbreviato.*

*Tra pochi giorni, sempre nello stesso modo, la Corte dovrà affrontare la questione, delicatissima a sua volta, di costituzionalità della nuova aggravante per chi abbia commesso il fatto essendo straniero clandestino nel nostro Paese.*

*Si dovrà discutere senza contraddittorio, in camera di consiglio, senza che alcun avvocato si sia costituito.*

*Per usare la felice espressione del sottotitolo di questo Congresso, si tratta quasi sempre di questioni cariche del rischio di attingere soluzioni di degrado del sistema.*

*La diserzione dalla Corte costituzionale da parte degli avvocati penalisti, chiedo scusa per la parola diserzione, è forse troppo forte, non ha senso.*

*Il modello processuale prefigurato dall'articolo 111, al pari di quello penale sostanziale, finalmente coerente con il primo, si promuovono con singole e indispensabili riforme normative comprese quelle, se necessaria della Costituzione, ma anche prima di tutto impegnandosi a difendere in sede giudiziaria e in modo particolare davanti alla Corte Costituzionale il quadro costituzionale di riferimento, ostacolando il rischio di formazione di nuovo di una Costituzione materiale alternativa, impegnandosi a promuovere questioni di incostituzionalità di leggi ordinarie con esso contrastanti e, infine, a difendere da pretesa incostituzionalità quelle coerentemente attuative.*

*Il mio fervido saluto si accompagna quindi ad un appello: affinché l'Unione si adoperi a sostenere i penalisti italiani anche in questa prospettiva. E forse una delle misure per favorire tutto questo potrebbe essere finalmente l'inclusione nelle materie delle nostre scuole di qualche lezione di giustizia costituzionale.*

*Per quanto mi consta solo poche lo hanno fatto: la scuola della Camera Penale di Roma, quella di Cagliari e poche altre.*

*I penalisti, giovani o meno giovani che siano, scoprirebbero quanto sia semplice costituirsi e difendere nei giudizi di legittimità costituzionale.*

*E consentitemi di concludere ancora, come tante altre volte in passato, in questa bella Torino (mi viene un momento di ulteriore commozione nella cara, perenne, vivida memoria Di Vittorio Chiusano che mi fu guida e Maestro), con quella invocazione che tanto gli piaceva: Lunga vita all'Unione delle Camere penali!*